

Ultim'ora 30 luglio 2015

TELECAMERE: Il Garante riconosce le ragioni della UIL

I sistemi di videosorveglianza (telecamere) installati negli istituti penitenziari senza aver *consultato* le Organizzazioni Sindacali rappresentative della Polizia penitenziaria sono illegittimi.

Questo il sunto della comunicazione inviata al DAP il 28 u.s. dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali appositamente interessata della questione dalla UILPA Penitenziari in relazione a due istituti *"pilota"*.

L'affermazione del principio è chiaramente di grandissimo impatto, specie laddove gli impianti in parola e la conseguente illegittima raccolta di dati personali vengono spesso utilizzati anche impropriamente quali strumento di controllo degli operatori e per la comminazione di sanzioni disciplinari.

D'altronde la UILPA Penitenziari già in data 27 maggio 2014 aveva indirizzato una nota al Capo del DAP per chiedere la stipula di uno specifico protocollo d'intesa sulla materia.

Ora naturalmente non mancheremo d'incalzare l'Amministrazione affinché ottemperi alle disposizioni e di denunciare formalmente all'Autorità garante ogni eventuale violazione alla normativa vigente.



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

UNITÀ AFFARI LEGALI E DI GIUSTIZIA



UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
PEC: dap@giustiziacert.it
e, p.c.:
UIL P.A. Penitenziari
- Segreteria regionale "sede distaccata" Potenza
e mail: donato.sabia@polpenuil.it
- Segreteria Generale Calabria
e mail: gennarino.defazio@pec.it

OGGETTO: Sistemi di videosorveglianza installati presso le Case circondariali di Vibo Valentia e di Potenza "Antonio Santoro"..

Si fa seguito alla nota di questa Autorità del 3 aprile 2015 prot U9927, relativa alle segnalazioni in oggetto, con la quale si chiedeva a codesto Dipartimento di indicare eventuali disposizioni dell'ordinamento interno delle Amministrazioni penitenziarie che prevedano una disciplina in materia di videosorveglianza alternativa a quella contenuta nell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, a tutela dei diritti dei lavoratori.

Codesto Dipartimento ha fornito il riscontro richiesto con nota in data 19 giugno 2015, nella quale ha rappresentato *"la mancanza di disposizioni specifiche sugli impianti di videosorveglianza in relazione al rapporto di lavoro degli agenti di polizia penitenziaria"*, rilevando, tuttavia, che le apparecchiature di videosorveglianza sono installate dall'Amministrazione penitenziaria per esclusive ragioni di sicurezza e di controllo dei detenuti e non per effettuare controlli sull'attività dei lavoratori e che queste sarebbero sottratte all'applicazione della citata norma statutaria, come ritenuto nella sentenza del Tar del Lazio, sez. 1[^], n. 3552/2002, secondo la quale *"la decisione di disporre misure di controllo al fine di garantire la sicurezza (e la incolumità personale dei dipendenti e degli stessi detenuti) e di prevenire o reprimere reati all'interno di un istituto penitenziario costituisce una misura di polizia penitenziaria adottata nell'esercizio di un potere tecnico discrezionale e organizzativo certamente non censurabile nel merito dalle organizzazioni sindacali o dai singoli lavoratori, i quali non possono contestare le scelte relative alle modalità mediante cui l'Amministrazione decide di organizzare la sicurezza e di garantire la prevenzione o la repressione dei reati"*.

Orbene, la citata risalente sentenza del Tar del Lazio – unica, a quanto consta, nel sostenere il suddetto orientamento – non appare costituire un elemento decisivo ai fini della definizione della questione, poiché le valutazioni in esso contenute, seppure degne di rilievo per le considerazioni che apportano in punto di interessi prevalenti, non danno



pienamente conto del quadro normativo, risultando, così, in contrasto con gli orientamenti espressi in merito dal Consiglio di Stato e dalla più recente giurisprudenza del Tar.

Occorre, infatti, considerare che seppure l'esigenza di sicurezza nell'ambiente carcerario costituisce un elemento innegabile, nondimeno il personale della Polizia Penitenziaria riveste la posizione di lavoratore e, pertanto, l'eventuale privazione delle garanzie previste in linea generale per la totalità dei lavoratori – o l'eventuale adattamento di tali garanzie alla specificità del lavoro svolto – richiede una specifica disposizione di diritto positivo.

L'elemento di criticità della sentenza del Tar del Lazio consiste proprio nel fatto di avere (giustamente) posto in rilievo le particolari esigenze che richiedono l'installazione di sistemi di videosorveglianza nell'ambiente carcerario, ma senza individuare il dato normativo in base al quale, per usare le parole della sentenza, gli agenti di Polizia penitenziaria *“possono essere chiamati a sopportare, nell'interesse pubblico (e come accade per i Militari o per le Forze di Polizia), talune compressioni o restrizioni di facoltà e/o di diritti riconosciuti, di regola, agli altri pubblici dipendenti”*.

Di tale importante aspetto della questione, invece, si è fatto carico il Consiglio di Stato in due sentenze (Consiglio di Stato Sez. VI, sent. n. 708 del 12-07-1990, e Consiglio di Stato Sez. V, sent. n. 95 del 23-01-1995), secondo le quali la legge 20 maggio 1970 n. 300 non si applica nel pubblico impiego ogni qualvolta il rapporto di lavoro è caratterizzato da una specifica regolamentazione in materia.

Sulla stessa linea si pone il Tar Liguria 2006 n 415, con specifico riferimento al personale della Polizia di Stato, il quale svolge funzioni che pongono problemi di sicurezza non inferiori a quelli afferenti al lavoro all'interno delle case circondariali.

Premesso, ciò, occorre, peraltro, rilevare che nell'ordinamento interno del Corpo di polizia penitenziaria sussiste una norma specifica che riguarda l'applicazione di nuove tecnologie e misure, volte a migliorare la sicurezza degli istituti penitenziari ed aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro, nonché le relative forme di partecipazione sindacale, in funzione di tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori penitenziari coinvolti.

In particolare, l'art. 19, comma 14, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi stipulati tra una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro di grazia e giustizia e dal Ministro del tesoro o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale, siano disciplinate tra le altre, le *“misure volte a migliorare l'efficienza e la sicurezza degli istituti”*.

A sua volta, l'art. 25 del d.p.r. 31 luglio 1995, n. 395, di recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), stabilisce che è oggetto di consultazione sindacale - tra le altre materie -



“l'introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro” (punto f 1, n. 3).

Per tale materia, sempre secondo il d.p.r., “prima di assumere le relative determinazioni, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, previa adeguata informazione, acquisiscono senza particolari formalità il parere delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto; [...] la consultazione si attua a livello centrale per le materie di cui ai punti 1) e 2); per la materia di cui al punto 3) la consultazione si svolge a livello centrale nonché, nel caso di progetti di specifico rilievo locale, anche a livello periferico” (punti f 2 e f 3).

Sussiste, pertanto, una specifica disciplina in tema di applicazione di tecnologie finalizzate a garantire la sicurezza e la incolumità dei dipendenti e degli stessi detenuti e che hanno, altresì, un impatto sui lavoratori. Tale disciplina prevede la consultazione sindacale - nei modi e nelle forma sopra ricordati - in luogo della più complessa procedura prevista dall'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (accordo sindacale o, in mancanza, autorizzazione dell'ispettorato del lavoro). Tale specificità trova ragion d'essere nella natura stessa dell'ambiente carcerario e nei rischi che questo comporta, a differenza di altri luoghi di lavoro nei quali ben si giustifica una rigorosa e specifica valutazione - tramite accordo sindacale o verifica amministrativa - sulla sussistenza di effettive esigenze che giustifichino l'istallazione di sistemi di videosorveglianza.

L'effettuazione, con riferimento all'istallazione di sistemi di videosorveglianza nelle case circondariali, della procedura di consultazione sindacale di cui al citato d.p.r., costituisce quindi condizione di liceità del trattamento dei dati del personale penitenziario effettuato tramite tali sistemi, ai sensi dell'art. 11 del d. lgs. n. 196/2003.

Si chiede, pertanto, a codesto Dipartimento di precisare se l'istallazione nelle case circondariali in parola dei sistemi di videosorveglianza oggetto delle predette segnalazioni sia stata preceduta dalla consultazione sindacale nei termini e nei modi di cui l'art. 25 del d.p.r. 31 luglio 1995, n. 395.

Si prega di fornire la risposta entro il 15 settembre 2015, possibilmente tramite pec, all'indirizzo pec protocollo@pec.gpdp.it di pertinenza di questa Autorità.

Con distinti saluti.

Il dirigente UALG
(dott. Luigi Cannada-Bartoli)